



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Prot: nr.557/PAS.2731.10089.D.(1)

Roma, 11 marzo 2008

Oggetto: Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Sentenza del 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05 (Commissione c/o Repubblica Italiana), concernente l'ordinamento della sicurezza privata.

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO DI
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI
TRENTO- BOLZANO

A O S T A
LORO SEDI

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento delle Politiche Comunitarie
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento per le Politiche Fiscali
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
AL COMENDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

R O M A
R O M A
R O M A
R O M A
R O M A
R O M A

Si fa seguito alla circolare pari numero del 29 febbraio scorso, con la quale sono state fornite le indicazioni necessarie per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che in data 13 dicembre 2007 ha deliberato che la normativa italiana recante l'ordinamento della sicurezza privata e, in particolare, alcune disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (articoli da 133 a 141) e del relativo regolamento di esecuzione (articoli da 249 a 260) sono in contrasto con le norme del trattato istitutivo della Comunità Europea concernenti, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

Al riguardo, in relazione ad alcune richieste di chiarimento pervenute, preme nuovamente precisare che non sono consentiti – e il testo normativo in itinere effettivamente non consente – ribassi nella determinazione delle tariffe dei servizi di vigilanza privata dovuti ad inadempimenti rispetto al costo reale del lavoro. Si ritiene pertanto opportuno evidenziare che, ai fini delle necessarie verifiche, le SS.LL. dovranno avvalersi della certificazione liberatoria e del documento unico di regolarità contributiva di cui è stata fatta menzione nella parte conclusiva nella citata circolare del 29 febbraio scorso.

IL VICE MINISTRO
(Minniti)
F.to Minniti